

MEMORANDUM D'INTESA  
FRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
E  
IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA  
RELATIVO AD UN ACCORDO  
SUI VISTI/PERMESSI PER VACANZA E LAVORO

## IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Nello spirito di rafforzare i legami fra i loro due paesi (qui di seguito denominati singolarmente "la Parte" e collettivamente "le Parti") e di promuovere una migliore comprensione reciproca fra i loro giovani, le Parti hanno raggiunto le seguenti intese relativamente al rilascio dei visti/permessi per "Vacanza e lavoro":

### 1. RILASCIO DEI VISTI PER "VACANZA E LAVORO" DA PARTE DEL GOVERNO DELL'AUSTRALIA A CITTADINI SAMMARINESI

- a) Conformemente alle disposizioni del presente accordo, il Governo dell'Australia rilascerà annualmente, ai sensi delle proprie leggi e procedure, fino ad un massimo di cento (100) visti per ingressi multipli per "Vacanza e Lavoro" ai cittadini della Repubblica di San Marino, i quali, secondo quanto constatato dal responsabile dell'adozione della decisione:
- (i) intendono principalmente trascorrere le proprie vacanze in Australia per un periodo massimo di dodici (12) mesi;
  - (ii) hanno almeno diciotto (18) anni di età ma non hanno ancora compiuto trentuno (31) anni al momento della richiesta del visto;
  - (iii) non sono accompagnati da figli a carico durante il loro soggiorno;
  - (iv) sono in possesso di un passaporto valido e di un biglietto per la prosecuzione del viaggio o di fondi sufficienti per acquistare un tale biglietto;
  - (v) sono in possesso di fondi sufficienti per il proprio sostentamento al fine di una Vacanza e Lavoro in Australia;
  - (vi) soddisfano i requisiti in termini di salute e carattere specificati dalle leggi dell'Australia;
  - (vii) non hanno in precedenza partecipato al programma di "Vacanza e Lavoro" o "Vacanza-lavoro";
  - (viii) sono in possesso di laurea o hanno completato con successo almeno due (2) anni di corso di laurea di primo livello;
  - (ix) hanno un livello di conoscenza della lingua inglese valutato come almeno funzionale; e
  - (x) presentano una lettera del Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino che includa una dichiarazione secondo la quale il governo sammarinese ha acconsentito al loro soggiorno in Australia conformemente ai termini del presente accordo.
- b) Il Governo dell'Australia può specificare la modalità e il luogo di presentazione delle richieste di visto per "Vacanza e lavoro" da parte dei cittadini sammarinesi.

Le richieste di visto per "Vacanza e lavoro" devono essere presentate presso i luoghi specificati.

- c) Il Governo dell'Australia può limitare il numero dei visti rilasciati annualmente ai cittadini sammarinesi ai sensi del presente Memorandum d'Intesa. L'Australia notificherà alla Repubblica di San Marino per iscritto attraverso il canale diplomatico se impone un tale limite.
- d) I richiedenti devono pagare eventuali tariffe inerenti alla richiesta di visto.
- e) I cittadini della Repubblica di San Marino che hanno richiesto un visto ai sensi del presente Memorandum d'Intesa possono vedersi rifiutare un visto dall'Australia conformemente alle leggi e ai regolamenti australiani.

## 2. RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI DA PARTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO A CITTADINI AUSTRALIANI TITOLARI DI VISTO "VACANZA E LAVORO" O EQUIVALENTE

- a) Conformemente alle disposizioni del presente accordo, il Governo della Repubblica di San Marino rilascerà annualmente, ai sensi delle proprie leggi e procedure, fino ad un massimo di cento (100) permessi di soggiorno temporanei per un periodo di dodici (12) mesi ai cittadini australiani titolari di visto "Vacanza e Lavoro", o equivalente, in corso di validità, rilasciato da uno Stato membro dell'Unione Europea, i quali, secondo quanto constatato dal responsabile dell'adozione della decisione:
  - (i) intendono principalmente trascorrere le proprie vacanze nella Repubblica di San Marino per un periodo massimo di dodici (12) mesi;
  - (ii) hanno almeno diciotto (18) anni di età ma non hanno ancora compiuto trentuno (31) anni al momento della richiesta del permesso;
  - (iii) non sono accompagnati da figli a carico durante il loro soggiorno;
  - (iv) sono in possesso di un passaporto valido e di un biglietto per la prosecuzione del viaggio o di fondi sufficienti per acquistare un tale biglietto;
  - (v) sono in possesso di fondi sufficienti per il proprio sostentamento al fine di una Vacanza e Lavoro nella Repubblica di San Marino;
  - (vi) sono in possesso di adeguata assicurazione medica privata;
  - (vii) non hanno in precedenza partecipato al programma di "Vacanza e lavoro" ai sensi di questo Memorandum d'Intesa;
  - (viii) sono in possesso di laurea o hanno completato con successo almeno due (2) anni di corso di laurea di primo livello; e

- (ix) presentano una lettera delle pertinenti autorità australiane che includa una dichiarazione secondo la quale il governo australiano ha acconsentito al loro soggiorno nella Repubblica di San Marino conformemente ai termini del presente accordo.
- b) Il Governo della Repubblica di San Marino può specificare la modalità e il luogo di presentazione delle richieste di permesso di soggiorno temporaneo da parte dei cittadini australiani titolari di visto per "Vacanza e lavoro", o equivalente, in corso di validità. Le richieste di permesso di soggiorno temporaneo devono essere presentate presso gli uffici che verranno identificati dalle Autorità sammarinesi.
- c) Il Governo della Repubblica di San Marino può limitare il numero dei permessi di soggiorno temporanei rilasciati annualmente ai cittadini australiani ai sensi del presente Memorandum d'Intesa. La Repubblica di San Marino notificherà all'Australia per iscritto attraverso il canale diplomatico se impone un tale limite.
- d) I richiedenti sono soggetti alle imposte previste dalle leggi relative alla richiesta di permesso di soggiorno temporaneo.
- e) I cittadini australiani che hanno richiesto un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del presente Memorandum d'Intesa possono vedersi rifiutare tale permesso dalle autorità sammarinesi conformemente alle leggi e ai regolamenti sammarinesi.

### 3. CONDIZIONI DI INGRESSO, SOGGIORNO E LAVORO

- a) Ciascuna Parte accorderà il permesso di soggiornare nel proprio paese/territorio, per un periodo di dodici (12) mesi ai richiedenti un visto/permesso per "Vacanza e lavoro". Durante tale periodo, e conformemente alle leggi della Parte ospitante, coloro che sono in possesso di un visto/permesso per "Vacanza e lavoro" hanno il permesso di lasciare e di rientrare nel territorio della Parte utilizzando il medesimo visto/permesso.
- b) I cittadini di una Parte che sono entrati nel territorio dell'altra Parte con un visto/permesso per "Vacanza e lavoro" sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti dell'altra Parte.
- c) I possessori di un visto/permesso per "Vacanza e lavoro" non devono intraprendere alcuna attività lavorativa contraria allo scopo dell'accordo di "Vacanza e lavoro". Non si intende che coloro che sono in possesso di un visto/permesso per "Vacanza e lavoro" lavorino per tutti i dodici (12) mesi della loro visita. In particolare, coloro che sono in possesso di un visto/permesso devono:
  - (i) tenere conto dello scopo principale del soggiorno ai sensi dell'accordo, vale a dire una vacanza, essendo il lavoro accessorio rispetto alla vacanza;
  - (ii) non essere assunti da un (1) datore di lavoro per più di sei (6) mesi, a meno che non sia stato accordato il relativo permesso.

- d) Coloro che sono in possesso di un visto/permesso per "Vacanza e lavoro" non hanno il permesso di intraprendere uno studio o formazione per più di quattro (4) mesi.
- e) Coloro che sono in possesso di un visto/permesso per "Vacanza e lavoro" possono vedersi rifiutare l'ingresso o possono essere allontanati dal territorio dell'altra Parte conformemente alle leggi e ai regolamenti di detta Parte.
- f) Coloro che sono in possesso di un visto/permesso per "Vacanza e lavoro" non hanno il permesso di rimanere in Australia o nella Repubblica di San Marino, a seconda dei casi, oltre il periodo di soggiorno autorizzato di dodici (12) mesi relativo a tale visto.

#### 4. RICHIESTA DI DOCUMENTI E RIMPATRIO DI CITTADINI

- a) Le Parti riammetteranno i propri cittadini che non hanno alcuna base giuridica per rimanere nel territorio dell'altra Parte.
- b) Conformemente alle leggi, alle norme e ai regolamenti in vigore in ciascun paese, al fine di facilitare il rimpatrio e la riammissione delle persone che sono state o sono in possesso di un visto/permesso per "Vacanza e lavoro", le Parti:
  - (i) possono richiedere all'altra Parte assistenza consolare per determinare l'identità o la nazionalità di una tale persona nel caso in cui detta persona non sia stata in grado o non abbia voluto fornire i pertinenti documenti identificativi a conferma della sua nazionalità. Le Parti faranno quanto in loro potere per indagare sull'identità della persona utilizzando tutte le informazioni a disposizione; e
  - (ii) possono richiedere all'altra Parte di rilasciare un documento di viaggio a tale persona nel caso in cui detta persona non sia stata in grado o non abbia voluto fornire un adeguato documento di viaggio per il suo ritorno nel proprio paese d'origine. L'altra Parte fornirà un adeguato documento di viaggio entro dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta.
- c) Il rispetto della legislazione e delle politiche nazionali delle Parti sarà il principio di base nell'attuazione della cooperazione di cui al presente paragrafo.

#### 5. SOSPENSIONE

Ai sensi del paragrafo 7(d), una Parte può, per ragioni di pubblica sicurezza, sospendere temporaneamente, in toto o in parte, le suddette disposizioni relative all'ingresso o al soggiorno di coloro che sono in possesso di un visto/permesso per "Vacanza e lavoro" nel proprio territorio. Una tale sospensione verrà notificata immediatamente all'altra Parte attraverso il canale diplomatico. Una tale comunicazione scritta di sospensione contemplerà la data in cui termina la sospensione. Durante il periodo di sospensione, le Parti non svolgeranno alcun compito ai sensi del Memorandum d'Intesa concernente la(e) disposizione(i) sospesa(e).

#### 6. EMENDAMENTO

- a) Gli emendamenti al presente Memorandum d'Intesa possono essere fatti in ogni momento mediante accordo scritto fra le Parti attraverso il canale diplomatico.
- b) La data a partire dalla quale ha effetto tale emendamento verrà stabilita nella corrispondenza diplomatica.

## 7. INIZIO E DURATA

- a) Il presente Memorandum ha effetto a partire dalla data che le Parti determinano reciprocamente e si notificano l'un l'altra per iscritto attraverso il canale diplomatico.
- b) Il presente Memorandum d'Intesa rimarrà in vigore a meno che non venga denunciato conformemente al paragrafo 7(c).
- c) Un Parte può denunciare il presente Memorandum d'Intesa mediante notifica scritta inviata attraverso il canale diplomatico all'altra Parte, nel cui caso la data di denuncia sarà la data che segue di novanta (90) giorni la data in cui l'altra Parte riceve la notifica scritta.
- d) Fatta salva qualsiasi denuncia o sospensione del presente Memorandum d'Intesa o qualsiasi disposizione del presente Memorandum d'Intesa, una persona la quale (alla data di tale denuncia o sospensione) è già in possesso di un visto/permesso per "Vacanza e lavoro" valido o di un permesso di soggiorno temporaneo valido potrà entrare e/o rimanere nel territorio della Parte per la quale il visto/permesso è stato rilasciato conformemente ai termini di tale visto/permesso per tutta la durata di validità del visto, ai sensi delle leggi e dei regolamenti di detta Parte.

## 8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il presente Memorandum d'Intesa documenta unicamente le intenzioni delle Parti e non costituisce o crea (e non ha lo scopo di creare) obblighi ai sensi del diritto nazionale o internazionale; e non dà luogo ad alcun procedimento giuridico; e non intende costituire o creare alcun obbligo giuridicamente vincolante o attuabile (esplicito o implicito); e non è soggetto a giudizio o arbitrato.

Pertanto, eventuali controversie fra le Parti che insorgono circa l'interpretazione e/o applicazione del presente Memorandum d'Intesa verranno risolte mediante negoziati diretti e consultazioni fra le Parti e non sono processabili.

FIRMATO in duplice copia a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 2016 nelle lingue inglese e italiano, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI SAN MARINO:

PER IL GOVERNO  
DELL'AUSTRALIA

---

PASQUALE VALENTINI

SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI ESTERI E  
POLITICI

---

JULIE BISHOP

MINISTRO  
DEGLI AFFARI ESTERI